



Collegio di Garanzia dello Sport
Prima Sezione

Prot. n. 00055/16

IL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT

Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 96/2015, presentato, dalla società Mogliano Rugby SSD a.r.l. contro la Federazione Italiana Rugby (F.I.R.) avverso la decisione della Corte Sportiva d'Appello n. 1 del 3 novembre 2015, depositata il giorno successivo, con la quale, in rigetto del ricorso in appello e a conferma della decisione del Giudice Sportivo, è stata comminata a carico della società ricorrente la sconfitta a tavolino in favore della società Rugby San Donà SSD a.r.l. con il risultato di 20-0, oltre alla penalizzazione di 4 punti in classifica e all'ammenda pari ad € 100,00, per avere la stessa società ricorrente schierato in campo il proprio tesserato, sig. Engjel Makelara, nei confronti del quale pendeva l'asserita, residuale squalifica di tre giornate.

Accoglie parzialmente il ricorso limitatamente al secondo motivo d'impugnazione e rinvia il procedimento alla Corte Sportiva d'Appello FIR con termine di riassunzione di 30 giorni dal deposito delle motivazioni.

Spese compensate.

DISPONE la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del Coni, in data 9 febbraio 2016.

Il Presidente
F.to Mario Sanino

Il Relatore
F.to Angelo Maietta

Depositato in Roma in data 9 febbraio 2016.

Il Segretario
F.to Alvio La Face